

Regolamento di Ateneo sulla disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui all'articolo 14 e all'articolo 22, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013

(Emanato con D.R. n. 2652 del 23/12/2014)

**Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per la mancata o incompleta comunicazione e/o pubblicazione di dati ed informazioni ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo le deliberazioni della C.i.V.I.T. del 31.07.2013, n. 66 e dell'A.N.AC dello 07.10.2014, n. 144.

2. Il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013 si attiva per violazione degli obblighi di comunicazione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 14 e degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

Art. 2

Ambito soggettivo di applicazione

1. Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 33/2013, sono assoggettati agli obblighi di comunicazione sanciti dal presente Regolamento i titolari dei seguenti organi di indirizzo politico:

- Rettore
- Consiglio di Amministrazione
- Senato Accademico

2. Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, sono assoggettati agli obblighi di comunicazione sanciti dal presente Regolamento gli amministratori societari di cui al successivo art. 8.

Art. 3

Sanzioni

1. La mancata o incompleta comunicazione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché per tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 10.000 euro per ogni singola violazione rilevata e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell'Ateneo. La sanzione è irrogata nei confronti del Rettore e dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

2. L'omessa pubblicazione dei dati di cui all'articolo 22, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, riguardante gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle partecipazioni in società di diritto privato, dà luogo all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 10.000 euro per ogni singola violazione rilevata a carico del responsabile della violazione. Il Responsabile della Trasparenza non risponde dell'omissione se dimostra che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

3 - La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente comma 2 rileva, inoltre, sotto il profilo disciplinare, ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa per danno all'immagine dell'Amministrazione nonché ai fini del pagamento delle retribuzioni di risultato o del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

Art. 4

Destinazione delle somme riscosse

1. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 3 verranno introitate al Bilancio di Ateneo e destinate a finanziare attività di formazione in materia di trasparenza, cultura della legalità e prevenzione della corruzione.

Capo II

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Art. 5

Dichiarazioni di inizio mandato

1. Entro 30 giorni dall'assunzione dell'incarico, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, presentano al protocollo dell'Ateneo, mediante raccomandata a mano o a mezzo posta o mediante posta elettronica certificata sottoscritta a mezzo di firma digitale, indirizzati al Responsabile per la Trasparenza, i seguenti documenti:

a) *curriculum vitae*;

b) dichiarazione relativa a:

- cariche ricoperte presso altri enti pubblici e privati e relativi compensi;
- altri incarichi ricoperti con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi;
- esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società;
- titolarità di imprese;
- titolarità di diritti reali su beni immobili e/o beni mobili registrati;
- titolarità di azioni societarie e/o di quote di partecipazione a società

c) dichiarazione relativa ai dati patrimoniali di cui alla lett. b) inerenti al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado [nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle)], che vi consentano, sottoscritta per assenso alla pubblicazione da parte degli interessati ovvero, in caso di mancato assenso degli stessi, dichiarazione in tal senso da parte dell'obbligato;

d) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

e) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado [nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle)] che abbiano acconsentito alla relativa produzione e pubblicazione.

2. Le dichiarazioni previste dal presente articolo vengono rilasciate in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con aggiunta della formula "*Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero*".

Art. 6

Dichiarazioni annuali

1. Entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, presentano al protocollo dell'Ateneo, con le modalità di cui all'art. 5, i seguenti documenti:

a) dichiarazione concernente le variazioni delle situazioni di cui all'art. 5, lett. b), intervenute nel corso dell'anno precedente;

b) dichiarazione concernente le variazioni delle situazioni di cui all'art. 5, lett. c), intervenute nel corso dell'anno precedente, sottoscritta per assenso alla pubblicazione da parte degli interessati, ovvero, in caso di mancato assenso degli stessi, dichiarazione in tal senso da parte dell'obbligato;

c) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

d) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone

fisiche relativa al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado [nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle)] che abbiano acconsentito alla relativa produzione e pubblicazione.

2. Le dichiarazioni previste dal presente articolo vengono rilasciate in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con aggiunta della formula *"Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero"*.

Art. 7

Dichiarazioni di fine mandato

1. Entro i 3 mesi successivi alla cessazione dall'incarico per scadenza del mandato o per qualunque altra causa, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, presentano al protocollo dell'Ateneo con le modalità di cui all'art. 5 la dichiarazione concernente le variazioni delle situazioni di cui allo stesso art. 5, lett. b), intervenute dopo l'ultima dichiarazione sostitutiva, ad eccezione delle informazioni riguardanti la titolarità di imprese, la titolarità di diritti reali su beni immobili e/o beni mobili registrati, e la titolarità di azioni societarie e/o di quote di partecipazione a società.

2. Entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche immediatamente successiva alla cessazione dall'incarico, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, presentano altresì al protocollo dell'Ateneo, con le modalità di cui al comma 1, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 vengono rilasciate in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con aggiunta di formula *"Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero"*

4. In caso di nuova elezione o nomina, senza soluzione di continuità, alla stessa o ad altra carica di Ateneo parimenti soggetta agli obblighi di comunicazione disciplinati presente regolamento, le disposizioni contenute nel presente articolo non trovano applicazione.

Art. 8

Pubblicazione dei dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. A cura del Responsabile della Trasparenza, i dati trasmessi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 vengono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del portale di Ateneo entro 30 giorni dalla trasmissione e comunque entro 3 mesi dall'assunzione dell'incarico e restano pubblicati per il tempo previsto dalla normativa vigente in materia e con le limitazioni dalla stessa previste.

Capo III

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI, AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ALLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI DIRITTO PRIVATO

Art. 9

Obblighi di comunicazione degli amministratori societari

1. Entro 30 giorni dal proprio insediamento, mediante raccomandata a mano o a mezzo posta o mediante posta elettronica certificata sottoscritta a mezzo di firma digitale, gli amministratori delle società partecipate dall'Università presentano al protocollo dell'Ateneo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, indirizzata al Responsabile per la Trasparenza, concernente l'avvenuta assunzione dell'incarico ed il relativo compenso.

2. Entro 30 giorni dalla relativa riscossione, i soggetti di cui al comma 1 comunicano altresì

all'Ateneo, con le stesse modalità, l'importo della eventuale indennità di risultato loro liquidata.

Art. 10

Pubblicazione dei dati concernenti gli amministratori societari e gli enti e le società partecipate

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile della Trasparenza provvede alla pubblicazione, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del portale di Ateneo, degli elenchi e dei dati inerenti agli enti ed alle società partecipate di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 33/2013, comprensivi dei dati comunicati ai sensi del precedente art. 9.

2. Ferme restando le sanzioni applicabili nei confronti dei responsabili dell'omessa pubblicazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013, la mancata pubblicazione dei dati di cui al comma 1 preclude l'erogazione di somme a qualsiasi titolo da parte dell'Ateneo in favore degli enti interessati.

Capo IV

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 11

Avvio del procedimento

1. La mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui agli artt. 5, 6 e 7 da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nonché l'omessa pubblicazione dei dati di cui al precedente art. 10, comma 1, dallo luogo al procedimento sanzionatorio disciplinato nel presente Capo.

2. Il procedimento sanzionatorio è avviato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione esclusivamente su segnalazione dell'A.N.AC – Autorità Nazionale Anticorruzione, del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo ovvero del Responsabile della Trasparenza, anche a seguito di istanza di accesso civico.

3. Nel caso in cui il Responsabile della Trasparenza coincida con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, il ruolo da esso rivestito, nell'ambito del presente Regolamento, è svolto da un funzionario o docente dell'Ateneo designato dal Rettore.

Art. 12

Istruttoria

1. A seguito dell'avvio del procedimento di cui all'articolo precedente, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge la fase istruttoria.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione accerta l'omissione e la contesta quando è possibile, immediatamente al destinatario (articolo 14, comma 1, Legge n. 689/1981). Se non avviene la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati all'interessato entro il termine di novanta giorni dall'accertamento (articolo 14, comma 2, Legge n. 689/1981).

3. La contestazione, svolta in forma scritta, è notificata al destinatario nel termine di cui sopra.

Art. 13

Contraddittorio

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, il destinatario ha facoltà di depositare le proprie controdeduzioni in forma scritta.

2. In alternativa alle controdeduzioni scritte, nel medesimo termine, il destinatario può richiedere un contraddittorio con il Responsabile della prevenzione della corruzione, nel quale può farsi assistere da persona di sua fiducia.

3. Durante il contraddittorio, del quale è redatto processo verbale, il destinatario può produrre osservazioni scritte e documenti a dimostrazione che l'omissione è dipesa da cause a lui non imputabili.

4. Data e luogo del contraddittorio sono fissati dal Responsabile della prevenzione della corruzione, e si tiene di norma entro dieci giorni dalla richiesta.

5. Qualora il destinatario non si presenti al contraddittorio, senza un giustificato e documentato motivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria.

Art. 14

Chiusura dell'istruttoria

1. Ricevute ed esaminate le controdeduzioni, ovvero svolto o andato deserto il contraddittorio, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria con una breve relazione rimettendo, entro quindici giorni della chiusura dell'istruttoria, gli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari per l'assunzione del provvedimento conclusivo.

2. Nel caso in cui la presunta violazione sia contestata nei confronti del Rettore, di un componente degli Organi di indirizzo politico, di un docente o ricercatore dell'ateneo, le funzioni previste nel presente Regolamento per l'Ufficio Procedimenti Disciplinari sono svolte dal Collegio di disciplina.

Art. 15

Conclusione del procedimento

1.L'autorità amministrativa competente ad irrogare le sanzioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, è l'Ufficio Procedimenti Disciplinari di cui al comma 1 dell'art. 14 o il Collegio di disciplina di cui al comma 2 dello stesso art. 14.

2.L'Ufficio Procedimenti Disciplinari o il Collegio di disciplina provvedono sulla base degli atti ricevuti dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

3.L'Ufficio Procedimenti Disciplinari o il Collegio di disciplina chiudono il procedimento comminando la sanzione, ovvero dichiarando il "non luogo a procedere".

4.L'Ufficio Procedimenti Disciplinari o il Collegio di disciplina fissano e notificano la sanzione amministrativa pecuniaria, nel termine massimo di novanta giorni dalla ricezione degli atti e sulla base dei criteri di cui al successivo art. 16.

5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell'art. 3 sono pubblicati sul sito internet dell'Ateneo.

6. Avverso la notifica della sanzione amministrativa pecuniaria è ammessa opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria, nei termini e nei modi di legge.

Art. 16

Criteri per l'applicazione della sanzione

1.Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari o il Collegio di cui all'articolo 6 hanno riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché al ruolo ricoperto dallo stesso e alle sue condizioni economiche (articolo 11 Legge n. 689/1981).

Art. 17

Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, è sempre ammesso il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo,

oltre alle eventuali spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Capo V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Disciplina transitoria per i titolari degli organi di indirizzo politico

1. In sede di prima applicazione, gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 5, 6 e 7 gravano sui titolari degli organi di indirizzo politico, così come individuati all'art. 2, comma 1, in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, che, qualora non vi abbiano ancora provveduto, procedono alla comunicazione dei dati di cui agli artt. 5 e 6 entro 15 giorni dalla suddetta data.

Art. 19

Disciplina transitoria per gli enti e le società partecipate

1. In sede di prima applicazione, gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 9 gravano sugli amministratori societari in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, che qualora non vi abbiano ancora provveduto procedono alla comunicazione dei dati ed alla trasmissione dei documenti ivi indicati entro 30 giorni dalla suddetta data.

2. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Responsabile della Trasparenza invita i legali rappresentanti di tutte le società partecipate dall'Ateneo a comunicare i nominativi degli amministratori in carica ed a rendere edotti gli stessi degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 9.

3. La mancata comunicazione dei nominativi degli amministratori e/o l'omessa segnalazione agli stessi degli obblighi di comunicazione su di essi incombenti non preclude l'applicazione agli amministratori interessati delle sanzioni di cui all'articolo 47, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 33/2013.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale di Ateneo.